TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA BIS SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Cecilia Cavaceppi ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nel procedimento iscritto al n. [redacted] del Ruolo Generale degli affari non contenzioso dell'anno 2015, promossa da

[redacted]; rappresentato e difeso dall'avv. VALLE CRISTIAN, elettivamente domiciliato in VIA SALVATOR ROSA 349 NAPOLI, come da procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 16.3.2015 [redacted] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta del [redacted]2015, notificato il [redacted] chiedendo il riconoscimento: a) dello status di rifugiato; b) della protezione sussidiaria; c) della protezione umanitaria.

Il Giudice, sentito il difensore alla udienza del [redacted]2016 si è riservato di provvedere disponendo la trasmissione degli atti al P.M. ai fini della decisione.

Il P.M. cui gli atti sono stati trasmessi è intervenuto facendo pervenire parere scritto trasmesso alla Cancelleria in data [redacted]2016.

Si rileva, sempre preliminarmente, quanto ai vizi di legittimità del provvedimento impugnato meglio compendiati alle pagg. 1 e 2 del ricorso introduttivo, che il presente

Firmato Da: CAVACEPPI CECILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 711a1

non è un giudizio sull'atto ovvero sulla legittimità del provvedimento amministrativo ma un giudizio sul rapporto cioè sulla spettanza o meno del bene della vita richiesto dal ricorrente e quindi il diritto alla protezione internazione nelle sue diverse forme come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che "il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione" (cfr. Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480) e premesso che con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale cfr. Cass. 24.3.2011, n. 6480) nel merito si osserva quanto segue.

[redacted] nato il [redacted] in Costa d'Avorio deduceva di essere fuggito dal suo Paese sia nel 2011 dopo la vittoria del nuovo presidente Alassane che nel 2013, dopo una permanenza di soli quattro giorni in Costa d'Avorio e dopo essere stato per circa due anni in Gana, perché ritenuto un sostenitore di Gbabo e ciò in quanto durante la situazione di particolare tensione tra il 2010 ed il 2011 il ricorrente per timore di essere ucciso durante il periodo elettorale pur essendo dijoula aveva tenuto delle magliette ed immagini di Gbabo, il Presidente uscente, ciò che in quel periodo gli aveva consentito di non essere ucciso proprio dalle truppe di Gbabo.

Il ricorrente inoltre dichiarava di non avere mai svolto attività politica.

Firmato Da: CAVACEPPI CECILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 711a1

Le dichiarazioni del ricorrente non consentono l'accoglimento della domanda di riconoscimento dello status come di seguito meglio precisato.

Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il Dl.gs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire:

atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e costituire la somma di diverse misure, il cui impatto e possono assumere, anche le forme di cui al comma 2 art. 7);

da parte dei soggetti indicati dall'art. 5: Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;

per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8;

e deve apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6 in grado di dare protezione al richiedente (Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali che controllano lo Stato o parte del suo territorio).

Tenuto conto di quanto raccontato dal ricorrente deve escludersi la ricorrenza o il fondato rischio di atti persecutori in quanto il ricorrente non ha narrato episodi di violenza o discriminazione ai suoi danni correlati ai motivi di cui al citato art. 8 in ciò considerato che il ricorrente come dallo stesso affermato non ha mai svolto attività politica nel Paese di provenienza.

Quanto alla protezione sussidiaria è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il racconto del ricorrente seppure generico per alcuni profili trova complessivamente riscontro nelle fonti consultate d'ufficio dal Tribunale.

In particolare dal sito www.refworld.org (The treatment of Ivorian Popular Front (FPI)/Gbagbo supporters in Côte d'Ivoire by both state and non-state actors; incidents of

Firmato Da: CAVACEPPI CECILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 711a1

arrests and/or violence against FPI/Gbagbo supporters in Côte d'Ivoire; the willingness and ability of the State to protect FPI/Gbagbo supporters in Côte d'Ivoire) emerge come coloro che abbiano sostenuto il precedente president Gbabo abbiano subito o rschino di subire violenze in Costa d'Avorio: "Evidence suggests that Gbagbo supporters are still targeted by government agents. New reports suggest that some of those at risk are Gbagbo supporters, but not FPI members, rather members of the Student Federation of Côte d'Ivoire (FESCI), the student/youth wing, active on university campuses, particularly in Abidjan".

Il quotidiano Le monde nel gennaio 2016 riportava che la maggioranza dei detenuti erano non tanto ex militari del precedente governo quanto soprattutto persone ordinarie (lavoratori e studenti) che avevano sostenuto l'ex presidente Gbabo.

Ritiene il Tribunale che le allegazioni del ricorrente sfornite sulla base della documentazione in atti di riscontro, fatta eccezione per il rapporto sopra menzionato reperito con l'uso dei poteri officiosi, non consentano come già rilevato l'accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Ed invero il ricorrente non ha mai allegato di avere svolto attività politica, non risulta che lo stesso sia stato mai iscritto al partito FPI di Gbabo.

Ritiene il Tribunale ricorrere nel caso in esame, invece, il pericolo di tortura o di altro trattamento inumano degradante di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007 per i motivi già esposti riscontrati dal rapporto già menzionato.

Dunque ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria con la conseguenza che il ricorso va accolto, salva la ricorrenza di cause ostative.

Le spese vanno dichiarate irripetibili, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara [redacted] nato in Costa d'Avorio il [redacted] persona ammissibile alla protezione sussidiaria salva la ricorrenza di cause ostative;

dichiara le spese irripetibili.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Si comunichi

Firmato Da: CAVACEPPI CECILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 711a1

Napoli, il 18.1.2017

Il G.U.

Dr. Cecilia Cavaceppi

Firmato Da: CAVACEPPI CECILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 711a1